

19756

19756/16  
Cron 10593/16  
Rep 19460/16



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
IX SEZIONE CIVILE

**Sezione Specializzata nella materia della Proprietà Industriale ed  
Intellettuale**

composta dai magistrati:

Dott. Tommaso Marvasi	Presidente
Dott.ssa Marzia Cruciani	Giudice
Dott. Giuseppe Russo	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale  
per gli affari contenziosi al n. 51829 dell'anno 2012 vertente

**tra**

**Associazione Artisti 7607**, in persona del Presidente e legale  
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla  
via Maria Adelaide n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Cau  
che la rappresenta e difende in forza di procura a margine  
dell'atto di citazione

**attrice**

**e**

**S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori**, in persona  
del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata  
in Roma al viale della Letteratura n. 30 presso lo studio  
dell'Avv. Alessandra Amendola che la rappresenta e difende  
unitamente agli Avv.ti Maurizio Mandel e Paolo Picozza in forza di  
procura a margine della comparsa di risposta

**convenuta**

**nonché**

**NUOVO IMAIE**, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato  
in Roma alla via Giovanni Nicotera n. 29 presso lo studio degli

Avv.ti Giovanni Riffero ed Emanuela Abbadessa che lo rappresentano e difendono in forza di procure in atti

**terza chiamata**

**oggetto:** diritto d'autore

**conclusioni:** all'udienza del 1° aprile 2016 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale

#### **FATTO E DIRITTO**

L'Associazione Artisti 7607 ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, la S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito SIAE) chiedendo di:

"1) *Accertare e dichiarare che Associazione Artisti 7607 ex art. 71 octies, III comma della legge 22/04/1941, n. 633, associazione di categoria maggiormente rappresentativa, è legittimata sin dalla propria costituzione nell'anno 2010 a partecipare pro quota alla ripartizione dei compensi di cui all'art. 71 septies, della legge 22/04/1941, n. 633 per conto degli artisti interpreti ed esecutori propri associati;*

2) *Per l'effetto, condannare la Società Italiana Autori ed Editori - S.I.A.E. al versamento in favore di Associazione Artisti 7607 della quota, individuata eventualmente anche in via equitativa, dei compensi ex art. 71 septies della legge 22/04/1941, n. 633 che saranno determinati a seguito dell'attività istruttoria in corso di causa con riferimento all'anno 2010 e all'anno 2011;*

3) *In subordine rispetto al punto 2) che precede, qualora si ritenesse accertato il diritto di Associazione Artisti 7607 ma si ritenesse controversa la quota dei compensi ex art. 71 septies della legge 22/04/1941, n. 633 ad essa spettanti, condannare in forma generica ai sensi e per gli effetti dell'art. 278 c.p.c. la Società Italiana Autori ed Editori - S.I.A.E. al pagamento dei predetti compensi rinviando al proseguo del processo per la relativa liquidazione, condannando altresì nelle more la Società*



*Italiana Autori ed Editori - S.I.A.E. al pagamento di una provvisionale nella misura per cui sarà eventualmente ritenuta raggiunta la prova".*

Costituitasi in giudizio la SIAE in via pregiudiziale ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 terzo comma n. 4 c.p.c.; sempre in via pregiudiziale ha eccepito l'inammissibilità delle domande proposte dall'attrice, in quanto sostanzialmente dirette a un mero accertamento di un fatto costituente uno dei presupposti (per l'eventuale partecipazione alla procedura di ripartizione dei proventi per copia privata) di per sé insufficiente ad ottenere una pronuncia di condanna della SIAE; nel merito ha dedotto l'infondatezza delle domande proposte da controparte chiedendone il rigetto. Previa autorizzazione del giudice la convenuta ha chiamato in causa il Nuovo IMAIE per essere da questo manlevata e tenuta indenne nel caso di accoglimento delle domande attrici.

Inizialmente dichiarato contumace si è poi costituito Nuovo IMAIE per chiedere il rigetto delle domande attrici e della domanda di manleva proposta dalla SIAE.

Acquisita la documentazione rispettivamente prodotta dalle parti e disattesa l'istanza di esibizione formulata dall'attrice, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'1/04/2016, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.

Anzitutto è bene evidenziare che la presente controversia, inerente la materia del diritto d'autore, deve essere devoluta, ai sensi dell'art. 3 lett. b) del D.lgs. n. 168/2003, alla cognizione della Sezione Specializzata nella materia della Proprietà Industriale ed Intellettuale, trattandosi di giudizio instaurato prima della data di entrata in vigore della legge che, novellando il suddetto D.lgs. n. 168/2003, ha istituito le Sezioni Specializzate in Materia di Impresa.

Va poi respinta l'eccezione pregiudiziale, sollevata dalla convenuta, in ordine alla nullità dell'atto di citazione, dal momento che l'attrice, pur non avendo precisato e quantificato monetariamente le ragioni di credito azionate, ha comunque assolto

all'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, avendo indicato il relativo titolo dal quale la sua pretesa trae fondamento (l'affermata qualifica di associazione di categoria maggiormente rappresentativa che la legittimerebbe ex art. 71 octies LdA a partecipare *pro quota* alla ripartizione dei compensi ex art. 71 septies LdA) e l'arco temporale al quale la richiesta si riferisce (gli anni 2010 e 2011), ponendo, in tal modo, la parte convenuta nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese (cfr. Cass. 4.06.2001 n. 7507).

Parimenti va disattesa l'altra eccezione pregiudiziale sollevata dalla SIAE circa l'inammissibilità delle domande proposte da controparte. Secondo la convenuta, l'accertamento richiesto dall'attrice riguarderebbe un fatto costituente uno dei presupposti per l'eventuale partecipazione alla procedura di ripartizione dei proventi per copia privata e tale accertamento, di per sé, non sarebbe idoneo a produrre effetti sostanziali destinati ad ottenere una pronuncia di condanna della SIAE alla corresponsione delle somme destinate alla ripartizione del compenso per copia privata di cui all'art. 71 septies LdA.

L'assunto non può essere condiviso, dovendosi al riguardo evidenziare che l'ammissibilità della tutela giurisdizionale richiesta dall'Associazione Artisti 7607 deriva semplicemente dalla necessità di comporre il contrasto insorto con la SIAE in ordine al diritto (affermato dall'attrice e negato dalla convenuta) di partecipare alla ripartizione del compenso per copia privata di cui all'art. 71 septies LdA in relazione agli anni 2010 e 2011.

Venendo al merito le domande proposte dall'Associazione Artisti 7607 nei confronti della SIAE sono infondate per le ragioni di seguito illustrate.

L'art. 71 septies LdA dispone che "Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies". Al fine di dare concreta attuazione al diritto di cui sopra, lo stesso art. 71 septies LdA pone ex lege

l'obbligo di pagamento a carico di chi fabbrica e di chi importa sul territorio nazionale i supporti e le apparecchiature destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi (comma 3), rimettendo a un successivo decreto ministeriale la determinazione di un compenso uniforme (comma 2).

Con il successivo art. 71 *octies* LdA il legislatore ha, quindi, affidato alla SIAE il compito di provvedere all'incasso e alla successiva ripartizione del compenso di cui sopra, prevedendo, limitatamente alla sola fase di ripartizione dei proventi, la possibilità per la stessa SIAE di avvalersi "anche" delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti, interpreti ed esecutori aventi diritto, i compensi di cui all'art. 71 *septies* LdA era stato inizialmente attribuito ad IMAIE come si desume dalla disciplina introdotta dall'art. 7, II comma del decreto legge n. 64 del 2010, così come modificato dalla legge di conversione n. 100 del 2010, il quale prevede che " a decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione e in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-*septies*, 71-*octies*, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ...". Per effetto di tale disciplina, a decorrere dal 14/7/2009 al nuovo IMAIE sono stati trasferiti "compiti e funzioni" che in precedenza erano attribuiti ad IMAIE in liquidazione; tra le funzioni espressamente trasferite al nuovo IMAIE rientrano in particolare quelli di "incassare e ripartire" i compensi di cui agli artt. 71 *septies* e 71 *octies* LdA.

Nel 2012 il legislatore ha "liberalizzato" il mercato degli intermediari dei diritti connessi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori (AIE), prevedendo la possibilità che



l'attività di intermediazione non sia svolta solamente dal Nuovo IMAIE, ma anche da altri soggetti. Ed infatti l'art. 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, rubricato "*Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore*", ai commi 2 e 3 prevede testualmente: "2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi". Il comma 3 del medesimo art. 39 ha poi demandato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 39 cit., il DPCM 19 dicembre 2012 ha individuato i requisiti minimi che sono tenute ad adottare le imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi, indipendentemente dalla specifica forma giuridica o struttura organizzativa adottata, fissando, altresì, gli oneri di comunicazione a loro carico.

Con il successivo DPCM 17 gennaio 2014 di riordino della materia sono stati fissati i criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli AIE per diritti connessi al diritto d'autore.

Tornando alla fattispecie in esame è bene evidenziare che i compensi, di cui l'Associazione Artisti 7607 ha chiesto il pagamento per conto dei propri associati, attengono agli anni solari 2010 e 2011.

Si tratta, quindi, di compensi maturati e dovuti ben prima dell'introduzione della novella che ha "liberalizzato" il mercato degli intermediari dei diritti connessi spettanti agli AIE. Di conseguenza nessuna pretesa può essere avanzata dall'attrice in ordine alla ripartizione dei compensi di cui all'art. 71 *septies* LdA, che correttamente sono stati versati dalla SIAE all'unico soggetto all'epoca legittimato, ovvero Nuovo IMAIE che, a sua volta, ha provveduto a distribuirli tra gli aventi diritto (ad esso associati o meno), in forza di quanto previsto dall'art. 7 della legge 100/2010 e dal regolamento di ripartizione approvato dai ministeri vigilanti. Per come impone l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale la nuova disciplina introdotta dall'art. 39 del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, non ha effetto retroattivo, cosicché non possono trovare applicazione i nuovi criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli AIE per diritti connessi al diritto d'autore previsti dal DPCM 17 gennaio 2014 che, non a caso, per la prima applicazione fa espresso riferimento agli anni solari 2012 e 2013, senza nulla prevedere per gli anni precedenti.

Oltretutto, non risulta in alcun modo provato che l'attrice rientri nel novero degli intermediari abilitati, secondo la nuova disciplina, a svolgere attività di gestione dei diritti connessi spettanti agli AIE, non essendo stata documentata la sua iscrizione nell'apposito albo (pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri), previsto dal DPCM 19 dicembre 2012.

Per quanto fin qui esposto vanno respinte tutte le domande formulate dall'Associazione Artisti 7607, rimanendo assorbita ogni altra questione insorta tra le parti.

Analogamente deve ritenersi assorbita la domanda di manleva rivolta dalla SIAE al Nuovo IMAIE.

In ragione della soccombenza l'attrice è tenuta a rifondere le spese di lite - liquidate nella misura indicata in dispositivo -

non soltanto alla convenuta, ma anche al Nuovo IMAIE avendone provocato la chiamata in causa (cfr. tra le tante Cass. 8/02/2016 n. 2492).


P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata nella materia della Proprietà Industriale ed Intellettuale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:

- respinge tutte le domande formulate dall'Associazione Artisti 7607;
- dichiara assorbite le domande proposte dalla SIAE nei confronti di Nuovo IMAIE;
- condanna l'Associazione Artisti 7607 a rifondere alla SIAE e al Nuovo IMAIE le spese processuali, liquidate per ciascuna parte in complessivi euro 7.254,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Roma, 14/09/2016

Il Giudice estensore  
dott. Giuseppe Russo



Il Presidente  
dott. Tommaso Marvasi

